



# **CITTA' DI TARCENTO**

**VARIANTE**

**N. 34**

**AL P.R.G.C.**

**Modifiche puntuali a zone B4, BC e Ambiti di riqualificazione**

## **RELAZIONE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A PROCEDURA DI Valutazione Ambientale Strategica**

(sulla base dell'allegato I, Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006,  
L.R. n. 11/2005, L.R. n. 16/2008)

Tarcento, febbraio 2013

Area Tecnica, 2° Unità Operativa

*arch. Paola PASCOLI*

**VARIANTE N. 34 AL P.R.G.C.  
Modifiche puntuali a zone B4, BC  
e Ambiti di riqualificazione**

**RELAZIONE DI VERIFICA DELL'ASSOGGETTABILITA'  
A PROCEDURA DI  
Valutazione Ambientale Strategica**  
(sulla base dell'allegato I, Parte Seconda del DLgs 152/2006)

|   |           |
|---|-----------|
| <b>PREMESSA .....</b>   | <b>3</b>  |
| <b>CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA VARIANTE IN RAPPORTO ALLA PROCEDURA<br/>DI V.A.S. ....</b> | <b>6</b>  |
| <b>CONTENUTI DELLA VARIANTE.....</b>  | <b>7</b>  |
| <b>VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A PROCEDURA DI V.A.S.....</b>                              | <b>9</b>  |
| <b>CONCLUSIONI FINALI.....</b>  | <b>14</b> |

## RELAZIONE DI VERIFICA SUI POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI DELLA VARIANTE DI PIANO SULL'AMBIENTE

(sulla base dell'allegato I, Parte Seconda del DLgs 152/2006)

### PREMESSA

La Direttiva europea 2001/42/CE del 27 giugno 2001 ha introdotto a livello europeo la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), quale strumento metodologico per l'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale nell'elaborazione e nell'adozione di taluni piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente.

La valutazione ambientale è una procedura che garantisce che gli effetti dell'attuazione dei piani e dei programmi in questione siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e pertanto dovrebbe contribuire ad adottare soluzioni più sostenibili e più efficaci per mantenere un elevato livello di protezione dell'ambiente.

Lo strumento della VAS ha la potenzialità quindi di trasformare i processi di pianificazione territoriale/urbanistica della pubblica amministrazione, in processi di pianificazione/programmazione di tipo integrato, proiettati verso un comune "obiettivo strategico" quale quello dello "sviluppo sostenibile", in termini non solo ambientali, ma anche sociali, economici, culturali e politici.

La procedura di VAS comprende: l'elaborazione di un rapporto concernente l'impatto sull'ambiente conseguente all'attuazione di un determinato piano o programma da adottarsi o approvarsi, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale di approvazione di un piano o programma e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione.

La Valutazione ambientale strategica (VAS) va effettuata per tutti i piani/programmi elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti soggetti a procedura di VIA, nonché i piani e i programmi che richiedono la valutazione d'incidenza ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.

**I piani/programmi che interessano piccole aree di interesse locale o che comprendono modifiche di rilevanza minore, sono soggetti a VAS qualora l'autorità competente valuti che producano "effetti significativi sull'ambiente" secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.**

Il Decreto Legislativo **152/2006** (Codice dell'ambiente) di recepimento della direttiva europea 2001/42/CE è stato sostituito, per la parte relativa alla Valutazione Ambientale Strategica, dal D.Lgs. 4/2008, ed è entrato in vigore a partire dal 13/02/2008. Inoltre è stato aggiornato in modo significativo anche con il D.Lgs. 28 giugno 2010, n. 128.

|   |
|---|
| In questo momento le disposizioni normative regionali vigenti sono rappresentate dalla L.R. 06.05.2005 n. 11 e la L.R. n. 16 del 5 dicembre 2008. |
|---|

La **Legge Regionale 6 maggio 2005 n. 11** è stata modificata per effetto della Legge Regionale n. 13 del 30 luglio 2009. Quest'ultima ha previsto l'abrogazione degli articoli da 4 a 12 della L.R. n. 11/2005 e la sostituzione dell'articolo 3 che oggi recita:

*“Al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, la Regione, **gli enti locali** e gli enti pubblici, anche economici, operanti sul territorio regionale, **provvedono alla valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi aventi effetti significativi sull'ambiente, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152** (Norme in materia ambientale).”*

Anche l'articolo 4 della **Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 16** che disciplina la **“valutazione ambientale strategica degli strumenti di pianificazione comunale”** è stato modificato dalla L.R. n. 13/2009 e quindi dalla L.R. n. 24/2009.

Tale legge, come aggiornata, al comma 1 precisa che, per le finalità di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006 (Norme in materia ambientale) e limitatamente alla pianificazione urbanistica comunale, si intende per:

*“a) proponente: l'ufficio comunale o il soggetto privato che elabora il piano urbanistico;  
b) autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano o il programma soggetto alle disposizioni della presente legge, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano o il programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o il programma;  
c) autorità competente: la Giunta comunale;  
d) ~~soggetti competenti in materia ambientale: l'ARPA, l'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio, la Regione, gli uffici comunali, gli altri soggetti pubblici o privati con competenze in materia ambientale.”~~ (Abrogata la lettera d ) da art. 3, comma 25 della L. R. 24/2009)*

Il comma 2 dell'articolo 4 della L.R. n. 16/2008 precisa che, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 152/2006, la L.R. 16/2008, **sono considerate piccole aree a livello locale:**

*“a) le aree oggetto di varianti non sostanziali agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 63, comma 5, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio);*

*b) le aree interessate dai piani particolareggiati comunali ancorché comportino variante agli strumenti urbanistici nei limiti di cui alla lettera a).”*

Il terzo comma del citato art. 4 della L.R. 16/2008 stabilisce che *“per i piani urbanistici di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale così come definite al comma 2 e per tutti i piani e varianti agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 152/2006, l'autorità competente valuta, sulla base della relazione allegata al piano e redatta dal proponente con i contenuti di cui all'allegato I della parte II del decreto legislativo 152/2006, se le previsioni derivanti dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi sull'ambiente.”*

Pertanto alla luce delle modifiche apportate agli articoli di legge regionale sopra richiamati inerenti la tematica della VAS, si deduce che non vi sono in regione Friuli Venezia Giulia modalità particolari per la redazione della VAS in quanto la legge 11/2005 richiama semplicemente al rispetto delle indicazioni riportate dal D. Lgs 152/2006.

L'art. 177 della L.R. n. 26/2012 ha integrato l'articolo 3 della L.R. n. 11/2005 mediante l'aggiunta di quanto segue:

**1 bis.** *Con deliberazione della Giunta regionale sono approvati gli indirizzi generali concernenti le modalità procedurali e metodologiche per l'attuazione dei processi di valutazione ambientale strategica dei piani e dei programmi di cui al comma 1.*

Alla data del 27 febbraio 2012 sul sito della Regione FVG, alla pagina del testo delle leggi nel formato coordinato, non risulta essere stato pubblicato alcun regolamento di attuazione collegato alla L.R. n. 11/2005 inerente gli indirizzi generali concernenti le modalità procedurali e metodologiche per l'attuazione dei processi di V.A.S. . Per la redazione del presente fascicolo si prescinde pertanto dalle indicazioni regionali in merito, in quanto non ancora emanate.

Da quanto sopra esposto si evince che un piano urbanistico, o sua variante, debba essere sottoposto a valutazione ambientale strategica qualora lo stesso contenga definizioni per l'approvazione di opere ed interventi che siano compresi fra quelli elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985.

In caso contrario, se i contenuti dei suddetti piani riguardano piccole aree di interesse locale o che comprendono modifiche di rilevanza minore, devono comunque essere valutati per gli effetti significativi che possono avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale. La procedura di verifica preventiva stabilita dalla normativa vigente si esplicita nella valutazione dei criteri contenuti nell' allegato I della Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 (che a sua volta richiama in toto l'allegato II alla Direttiva Europea 2001/42/CE.)

## **CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA VARIANTE IN RAPPORTO ALLA PROCEDURA DI V.A.S.**

La variante al P.R.G.C. n. 34 avente ad oggetto *“Modifiche puntuali a zone B4, BC e ambiti di riqualificazione”* è una variante che si inquadra come variante di tipo non sostanziale allo strumento urbanistico generale ai sensi del combinato disposto dalla L.R. n. 5/2007 e s. m. ed int., articolo 63, c. 5, lett. a) e articolo 23, c. 5, e dal D.P.Reg. 20 marzo 2008, n. 086/Pres, articolo 17.

La variante n. 34 riguarda esclusivamente delle modifiche di tipo puntuale alla normativa inerente le zone “B4, di completamento, di servizio”, “BC, di completamento, convenzionata” e agli “Ambiti di riqualificazioni”, oltre ad una modifica di zonizzazione che ha introdotto una zona BC di circa 6000 mq, in adiacenza alla strada Provinciale denominata via Udine, in un contesto già urbanizzato.

Per quanto esposto in premessa ed in rapporto allo specifico contenuto della variante al P.R.G.C. in argomento si evince che il progetto di variante non è assoggettato in modo automatico a valutazione ambientale strategica in quanto lo stesso si riferisce ad un modesto ambito di interesse locale con modifiche di rilevanza minore, rientrando nel campo degli adempimenti previsti dal suddetto articolo 4 della L.R. n. 16/2008.

Viene pertanto redatta, conformemente alla vigente disciplina normativa, la presente relazione di verifica di assoggettabilità alla procedura completa di V.A.S., attenendosi ai contenuti previsti dall’Allegato II alla Direttiva Europea 2001/42/CE come riportati anche nell’allegato I, Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006.

Sarà poi la Giunta Comunale, come “autorità competente”, a valutare la presente relazione prima dell’approvazione definitiva della variante stessa.

## CONTENUTI DELLA VARIANTE

- Riprendendo i contenuti della relazione illustrativa, la variante al P.R.G.C. n. 34 è tesa a:
- modificare la zona B4, destinata ad ospitare prevalentemente i fabbricati accessori alla residenza, solo dal punto di vista della normativa,
  - modificare la norma di attuazione degli “Ambiti di riqualificazione”, limitatamente all’ambito denominato ex Vivanda;
  - introdurre una modifica alla zonizzazione di un’area puntuale di dimensioni pari a 6.006 mq di proprietà privata, da trasformasi in zona BC, destinata alla residenza e ad attività con la stessa compatibili, previa sottoscrizione di una convenzione con l’Amministrazione comunale per la quale si introducono anche alcune specificazioni puntuali nella relativa normativa.

Si riportano schematicamente le modifiche apportate rimandando, per quanto concerne gli elaborati grafici, all’esame di quanto riportato nel fascicolo tecnico specifico della variante stessa.

La modifica all’articolo 8 “Zona B4 di completamento, di servizio” è volta ad accrescere l’indice di edificabilità fondiaria, attualmente bassissimo, al fine di garantire la possibilità di realizzare spazi di servizio adeguati alle esigenze delle abitazioni. Inoltre si chiariscono alcune possibilità applicative legate ai seguenti parametri: altezza, possibilità di ampliamento e tipologia di copertura.

Oggetto di modifica alla vigente zonizzazione del Piano Regolatore Generale Comunale, è la trasformazione di un’area di proprietà privata sita a Tarcento, via Udine angolo via 11 Febbraio, avente attualmente destinazione E4.2 “di interesse agricolo-paesaggistico, viticola” (dall’art. 20 delle vigenti N.T.A..del P.R.G.C.) e solo parzialmente B1, in zona “BC” come descritta all’art 9 delle Norme Tecniche di Attuazione. L’articolo suddetto viene integrato per dettare indicazioni di tipo particolare applicabili esclusivamente all’area oggetto di variante; tali indicazioni comprendono anche alcuni aspetti di tutela dell’Amministrazione comunale in vista della futura realizzazione di una rotonda nei pressi dell’incrocio sulla strada provinciale alla quale si affaccia l’area oggetto di variante.

| <b>Zone urbanistiche</b> | <b>Aggiunta mq</b> | <b>Detrazione mq</b> |
|--------------------------|--------------------|----------------------|
| E4.2                     |                    | - 5826               |
| B1                       |                    | - 180                |
| BC                       | + 6006             | - 0                  |
| <b>TOTALE</b>            | <b>+ 6006</b>      | <b>- 6006</b>        |

L'Amministrazione comunale di Tarcento intende procedere a detta variazione di zonizzazione/normativa al fine di saturare gli spazi vuoti contigui al tessuto urbanistico esistente e privi di rilevante interesse ambientale, ottimizzando in tal modo l'uso delle urbanizzazioni esistenti. Fino ad alcuni anni fa nell'area suddetta era insediata un'attività di floricoltura, ormai dismessa da molto tempo.

Le modifiche normative inerenti l'ambito di riqualificazione denominato ex Vivanda fanno riferimento alla riorganizzazione delle destinazioni d'uso ammesse nell'articolo 12 BIS e nella relativa scheda di dettaglio del Vivanda, in coerenza con l'elencazione delle destinazioni d'uso previste dalla L.R. n. 19/2009 Codice regionale dell'edilizia, visto che, ai sensi dell'art. 61, c. 2 della suddetta legge, tali definizioni sono oggi prevalenti a Tarcento rispetto alle destinazioni d'uso riportate dal P.R.G.C. previgente. Si è inoltre provveduto a rivedere altre piccole discrepanze tra i due strumenti normativi relativi al Vivanda (es incoerenza tra le indicazioni di distanza da strada e dai confini), a ritarare i parametri minimi di parcheggio, a garantire una maggiore flessibilità per gli accessi all'ambito e a precisare meglio quali tematiche potranno essere trattate nel Piano Attuativo. Le modifiche non hanno interessato le volumetrie massime realizzabili, né il rapporto di copertura.



## VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A PROCEDURA DI V.A.S.

(sulla base dell'allegato I, Parte Seconda del DLgs 152/2006)

### 1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- *in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse.*

Come sopra esposto, la variante al P.R.G.C. si esplicita in alcune limitate modifiche di normativa relative alle zone B4, BC e "ambiti di riqualificazione" e nella modifica di zonizzazione in zona BC di un'area adiacente ad un tratto di viabilità provinciale e ad una strada comunale. L'attuazione della zona è subordinata alla sottoscrizione di una convenzione con l'Amministrazione Comunale che dovrà disciplinare anche, per alcuni aspetti, l'adeguamento dell'incrocio (che risulta piuttosto trafficato) con possibilità di realizzare una rotonda, per la quale l'ufficio competente della Provincia di Udine ha già dato un proprio parere preliminare favorevole. Per la realizzazione dell'opera pubblica suddetta, la ditta proponente la zona BC dovrà cedere gratuitamente le aree necessarie all'allargamento stradale nell'intersezione tra via Udine e via 1° Febbraio 1945 e versare una fidejussione all'Amministrazione comunale.

L'attuazione della zona BC, pertanto, potrà rappresentare un primo importante passo per la realizzazione dell'adeguamento dell'incrocio che migliorerà in termini di sicurezza l'attraversamento stradale; il progetto potrà essere proposto dall'Amministrazione Comunale, e dovrà ottenere un parere definitivo favorevole da parte della Provincia di Udine.

La modifica puntuale introdotta, di modesta entità urbanistica, ha un'irrisoria incidenza sull'ambiente in senso ampio in quanto, come già descritto, la superficie complessiva delle modifiche è limitata, le destinazioni d'uso ammesse sono analoghe a quelle adiacenti o limitrofe.

Tutte le modifiche di norma hanno valenza puntuale o limitatissima se rapportati a pianificazioni di natura più generale.

Anche le modifiche all'ambito di riqualificazione dell'ex Vivanda prevedono la sottoscrizione di una convenzione con l'Amministrazione comunale per l'attuazione del comparto A di prevalente proprietà privata. La convenzione suddetta e quella prevista per la zona BC di nuova introduzione fanno riferimento ad una pianificazione concordata pubblico-privato. Le disposizioni del P.R.G.C. stabiliscono già un quadro per i progetti da realizzarsi sulla base delle convenzioni suddette, le quali potranno avere delle indicazioni in merito alla ripartizioni dei costi per la realizzazione di opere di interesse sia pubblico che privato.

- *in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati.*

Le modifiche al piano regolatore di cui alla presente relazione non hanno influenza su altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati, se non per il fatto che:

- l'eventuale futura realizzazione della rotatoria su via Udine, in prossimità dell'area di modifica di zonizzazione introdotta, potrà usufruire di alcuni facilitatori introdotti con la norma specifica per tale zona BC: la convenzione che i proponenti della zona BC dovranno sottoscrivere con l'Amministrazione comunale dovrà comprendere la cessione gratuita delle aree di proprietà dei proponenti necessarie per una parte dell'allargamento stradale, nonché la sottoscrizione di un fidejussione a favore del Comune finalizzata alla realizzazione di tale opera.

L'effettiva sottoscrizione della convenzione potrà rappresentare un importante punto di partenza per inserire l'opera in questione all'interno del programma triennale delle opere pubbliche, ma nello stesso tempo la mancata attuazione dell'area non inficia la possibilità per l'Ente di dare avvio comunque al progetto.

- la modifica normativa all'articolo 12 bis e alla relativa scheda per l'ambito di riqualificazione del Vivanda ha come effetto le necessità di adeguare il piano attuativo correlato all'attuazione delle relative previsioni edificatorie. Una variante al PP (vigente dal 9 dicembre 2010) di adeguamento alle nuove previsioni del P.R.G.C. permetterà di rivedere, migliorando le destinazioni d'uso già ammesse, garantendo una maggiore flessibilità degli accessi e risolvendo alcune piccole incongruenze e piccole lacune. L'effetto finale sarà quello di una maggior chiarezza operativa per i soggetti attuatori dei due comparti A e B.

- *la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.*

Le modifiche apportate dalla variante risultano talmente modeste in termini di norma modificata e superficie di zona variate da risultare difficilmente relazionabili con temi generali di livello comunale in materia ambientale e di sviluppo sostenibile.

La variante in esame non ha rilevanza significativa per l'attuazione delle principali normative comunitarie nel settore dell'ambiente (rifiuti, acque, ecc).

Dal punto di vista ambientale si segnala il fatto che la modica azzonativa si inquadra in un contesto già completamente circondato da edificazioni e viabilità, mentre le modifiche normative inerenti l'ambito di riqualificazione dell'ambito Vivanda riguardano proprio la valorizzazione e il riuso di alcune aree poste già in prossimità del centro storico, evitando anche qui il consumo di nuovo territorio completamente vergine.

- *problemi ambientali pertinenti al piano o al programma.*

Rispetto alla modifica normativa delle zone B4 si ritiene che la stessa non possa generare alcun problema di tipo ambientale.

Rispetto alla modifica normativa di tipo generale delle zone BC si ritiene che la stessa non possa generare alcun problema di tipo ambientale.

Rispetto alla modifica normativa/azzonativa di tipo puntuale della zona BC, come precedentemente illustrato, la ridotta dimensione in termini di superficie dell'area oggetto di variante non determina problemi di natura ambientale a scala globale anche in considerazione del fatto che, come illustrato negli elaborati di variante, l'area è interamente pianeggiante e circondata già da fabbricati.

Nemmeno le rettifiche apportate alle norme comunali vigenti per l'ambito di riqualificazione del Vivanda non comporteranno problemi ambientali significativi, visto che non sono stati modificati né gli indici di edificabilità già ammessi la piano previgente, né i rapporti di copertura massimi ammessi, ma sono state riviste solo tematiche di natura meno significativa rispetto ai temi suddetti.

- *la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).*

La tipologia della variante in argomento per dimensione e destinazione d'uso della modifica azzonativa e per la modesta modifica normativa introdotte ha rilevanza nulla per quanto concerne la normativa comunitaria nel settore dell'ambiente.

**2. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:**

- *probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;*
- *carattere cumulativo degli effetti ;*
- *natura transfrontaliera degli effetti;*
- *rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);*
- *entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);*

In termini di probabilità, durata, carattere cumulativo, frequenza e reversibilità, i potenziali effetti derivanti dall'attuazione della presente variante quali l'aumento del consumo di suolo, l'incremento delle emissioni inquinanti atmosferiche e acustiche, l'alterazione del paesaggio, l'aumento di consumi idrici ed energetici risultano talmente limitati, qualora inquadrati nell'intero territorio comunale, da potersi considerare praticamente **nulli** in rapporto ai comuni o stati contermini.

Gli effetti della variante saranno:

- la possibilità di realizzare in zona B4 dei fabbricati accessori leggermente più ampi rispetto a quelli ammessi ora e adeguati per garantire uno spazio sufficiente per un garage di dimensioni adeguate. Stante il fatto che le B4 si trovano tutte in adiacenza alle altre zone B a destinazione prevalentemente residenziale e affine, non si ritiene che tale modifica possa incidere in maniera rilevante sulle problematiche ambientali di vasta scala.
- la possibilità di edificare un complesso edilizio, secondo le volumetrie ammesse per la nuova zona BC, con destinazione d'uso residenziale e affine, in adiacenza a zone urbanistiche con destinazione d'uso analoga e a viabilità già esistenti. Stante le destinazioni d'uso ammesse e la limitata superficie (6006 mq), non si ritiene ammissibile che tale intervento possa avere un'importanza di natura sovracomunale;
- la revisione delle norme dell'articolo 12 bis limitatamente all'ambito di riqualificazione dell'ex Vivanda permette una maggior chiarezza interpretativa di quanto già parzialmente ammesso dalle norme previgenti; le modifiche che introducono variazioni ex novo rispetto alle disposizioni previgenti riguardano solo il chiarimento di alcuni dei temi che potranno essere meglio normati dal piano attuativo.

Sicuramente gli effetti della realizzazione delle opere suddette sono durevoli nel tempo ma non incidono in modo significativo sull'area vasta; gli effetti ambientali prodotti direttamente dalla variante in esame si ritengono non rilevanti rispetto ad un contesto sovracomunale.

La Variante non determina implicazioni di natura transfrontaliera.

La Variante non apporta allo strumento urbanistico elementi e/o previsioni di rischi per la salute umana o per l'ambiente, anzi si pone l'obiettivo di aumentare il livello di sicurezza obbligando i proponenti della zona BC a sottoscrivere una convenzione con l'Amministrazione anche al fine di regolamentare dal punto di vista della cessione delle aree e del parziale finanziamento dell'esecuzione delle opere, la futura rotatoria. Analogamente è previsto l'obbligo di sottoscrizione di convenzione con l'Amministrazione comunale anche per dare attuazione al comparto A, di natura prevalentemente privata, del Vivanda, principalmente per trovare degli accordi in merito agli accessi dalla SS 356, visto che la scheda prevede un ingresso dal vialetto di proprietà comunale che permette oggi all'ex campo sportivo.

L'area e la popolazione potenzialmente interessata dagli effetti derivanti dall'attuazione delle previsioni della variante sono circoscritte all'immediato intorno delle zone oggetto di variazione urbanistica.

- *valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:*
  - *delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;*
  - *del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;*
  - *dell'utilizzo intensivo del suolo;*

La modifica di normativa inerente le zone B4 si esplica sull'intero territorio comunale. Tuttavia le zone B4 si trovano sempre in adiacenza ad altre zone B a vocazione prevalentemente residenziale, che sono poste in un contesto urbanizzato privo di caratteristiche naturali di particolare interesse, valore o vulnerabilità. Le limitate modifiche introdotte di certo non superano alcun valore limite legato ai livelli di qualità ambientale, né prevedono un utilizzo intensivo del suolo.

Riguardo la modifica relativa alle zone BC, l'attuazione delle previsioni di piano può essere considerata ininfluenza rispetto al superamento di valori limite di qualsiasi genere di inquinamento. Tutta l'edificazione contermina alla zona di nuova introduzione è priva di interesse di natura storico-culturale significativo e ha caratteristiche e destinazione d'uso affini a quelle ammesse per l'area in argomento.

Riguardo le modifiche apportate all'ambito di riqualificazione dell'ex Vivanda, si evidenzia che l'ambito perimetrato come soggetto a piano attuativo non ha particolari caratteristiche dal punto di vista naturale, mentre l'interessante fabbricato di "archeologia industriale" presente nel comparto A era già tutelato dalle norme previgenti: non è stato ridotto il livello di tutela. Nessuna modifica ha riguardato variazioni in merito al consumo di suolo né in termini di volume che di superficie coperta. Non è prevedibile che le attività insediabili possano superare i livelli di qualità ambientale attuali.

- *effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.*


La presente variante non insiste su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello comunitario o internazionale e, pertanto, non assoggettata a valutazioni atte a verificarne i conseguenti effetti.

Si rileva, inoltre, che le previsioni contenute nel progetto della variante non hanno alcuna incidenza significativa sulle aree individuate nel territorio regionale come Siti di interesse comunitario (SIC) ovvero come Zone di protezione speciale (ZPS).

E' opportuno rilevare che:

- sul territorio del Comune di Tarcento **non** risultano individuate zone SIC o zone ZPS;
- nei comuni confinanti, solo a Nimis e Lusevera sono presenti SIC o ZPS. I SIC e ZPS più vicini sono i seguenti:
  - SIC IT3320016 - forra del Cornappo (Comuni di Nimis e Taipana);
  - SIC IT3320017 – Rio Bianco di Taipana e Gran Monte (Comune di Taipana)
  - SIC IT 3320012 - parco Prealpi Giulie settentrionali (Comune di Lusevera ed altri)
  - ZPS IT 3321002 - Alpi Giulie (Comune di Lusevera ed altri).

La **planimetria allegata** evidenzia che il SIC IT 3320012 del parco delle Prealpi Giulie Settentrionali è parte della Zona di Protezione Speciale delle Alpi Giulie ZPS IT 3321002 che si estende a nord fino al comune di Tarvisio. Il sito include sistemi montuosi alpini e prealpini di estremo interesse floristico e fitogeografico. Le attività turistiche e la pressione antropica in generale risultano molto limitate, specialmente sui rilievi meridionali dove la morfologia dei versanti è molto aspra.



### LOCALIZZAZIONE SIC E ZPS (fuori scala)

La distanza delle aree di variante dai SIC più vicini e l'andamento orografico del territorio rapportati alle caratteristiche proprie delle previsioni di intervento inserite nella variante in argomento (non sono previsti insediamenti industriali di rilevanza sovracomunale ne' interventi di rilevante alterazione ambientale) sono sufficienti ad escludere le possibili incidenze significative delle previsioni contenute nella variante urbanistica in parola sui siti d'importanza comunitaria.

Il limitato contenuto della variante non introduce elementi o azioni in grado di produrre inquinamento e disturbi ambientali, o alterare, in senso negativo, il sistema ecologico e la biodiversità dell'habitat della "area vasta".

## CONCLUSIONI FINALI

Alla luce dei risultati emersi dall'attività di verifica come sopra riportate e secondo il combinato disposto dal D. Lgs. 152/2006, dall'art. 4 della L.R. n. 16/2008 e dall'art. 3 della L.R. n. 11/2005, **si ritiene che per la Variante n. 34 al vigente P.R.G.C.** relativa alla modifica normativa delle zone B4, BC, "ambiti di riqualificazione" (limitatamente all'ex Vivanda) e alla modifica azzonativa che prevede l'introduzione di una zona BC in un ambito completamente urbanizzato, previa sottoscrizione di una convenzione con l'Amministrazione comunale finalizzata all'attuazione di ogni intervento di tipo edificatorio secondo le disposizioni introdotte in normativa,

**non sia necessario procedere con l'applicazione completa della procedura di "Valutazione Ambientale Strategica (VAS)",** in quanto essa:

1. non rientra nel campo di applicazione di cui all'art. 6 comma 2) lettere a) e b) del D. Lgs. 152/2006;
2. non è rilevante in termini di attuazione della normativa ambientale comunitaria;
3. non entra in conflittualità con valori ambientali significativi essendo limitata in termini di superficie e risultano essere stati inseriti elementi normativi migliorativi per il contesto ambientale contermine;
4. **non determina effetti significativi sull'ambiente**, poiché interessa variazioni azzonative / normative che si inseriscono all'interno del quadro complessivo già strutturato del P.R.G.C. e risulta ininfluente rispetto alla capacità insediativa del territorio comunale.

Tarcento, febbraio 2013

**IL TECNICO COMUNALE**

*arch. Paola PASCOLI*